



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIZZI	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARCELLINI	ADELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATENACCI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1/09
depositato il 16/07/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682/09
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 3 ex D.P. II IVA + IRAP 2002

pronosta dal ricorrente:

difeso da:

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA ESATRI S.P.A.
VIALE DELL'INNOVAZIONE, 7 20126 MILANO MI

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 1/09

UDIENZA DEL

10/05/2010 ore 15:00

SENTENZA

N°

31/18/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02-02-2011

Il Segretario

N. 09

Ricorso proposto da :

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso cartella di pagamento -Iva-Irpef- anno 2002

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente presentava ricorso avverso la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento di cui sarebbe venuta a conoscenza alla data in cui è pervenuta la cartella emessa dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3 .

L'Ufficio accertava a carico della _____, socia accomandante della _____, redditi di partecipazione per la quota posseduta pari all'1% , conseguente all'accertamento da parte dell'Ufficio di Milano 3 di avviso di accertamento per il periodo di imposta 2002 a carico della società , asseritamente notificato in data 27 agosto 2008.

La ricorrente impugna la cartella notificata facendo presente che la notifica dell'avviso di accertamento che avrebbe preceduto la cartella in oggetto sarebbe nulla ed inesistente in quanto effettuata a mani del sig. _____ o in _____ data 1 settembre 2008, mentre la signora a quella data non risiedeva più in Via _____, ma in _____, a seguito di contrasti con il sig. _____.

Tali affermazioni sono suffragate da documentazione prodotta quali fatture Enel relative all'appartamento di Via _____ intestate alla ricorrente.

Eccepisce la ricorrente la irrivalenza della notifica dell'avviso di accertamento ed il mancato perfezionamento della notifica nei confronti della ricorrente dell'avviso di accertamento alla società _____. Trattandosi infatti di società di persone, la rettifica della dichiarazione di una società di persone , stante l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società e dei soci, non acquisterebbe valore di atto definitivo ed inoppugnabile qualora l'avviso non sia stato notificato ritualmente e personalmente a tutti i soci, cosa che nel caso in esame non sarebbe avvenuta.

Si costituiva l'Esatri facendo presente di avere disposto l'annullamento della identificativo della cartella oggetto di impugnazione in capo alla _____ e chiedeva dichiararsi la cessazione del contendere in ordine alla cartella.

Alla udienza di discussione le parti si riportavano ai reciproci atti difensivi.

La Commissione rileva che il ricorso presentato dalla contribuente merita accoglimento. In particolare risulta che l'avviso di accertamento da cui scaturisce la cartella oggetto del presente giudizio, non sarebbe stata notificata ritualmente, in

quanto la signora _____ alla data del 1 settembre 2008 non era piu convivente del sig. _____, che ha ritirato la notifica per conto della sig.ra _____ senza essere il marito, e senza dichiararsi convivente.

Il Collegio rileva la irrivalità della notifica dell'avviso di accertamento dell'avviso di accertamento alla società _____ nei confronti della ricorrente e trattandosi di società di persone, la rettifica della dichiarazione stante l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società e ei soci, non acquista valore di atto definitivo ed inoppugnabile qualora l'avviso non sia stato notificato ritualmente e personalmente a tutti i socie, cosa che nel caso in esame non sarebbe avvenuta.


La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano li 10.05.2010

Il Relatore Estensore



Il Presidente

